



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 701

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Prime disposizioni organizzative ed attuative del Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in materia di verifica della correttezza delle retribuzioni di cui all'articolo 33 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm..

Il giorno **07 Maggio 2021** ad ore **08:46** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica

L'articolo 33 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), riguardo alla verifica della correttezza delle retribuzioni, dispone che: *“Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la correttezza della retribuzione nell'esecuzione dei contratti pubblici. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esecuzione, anche a campione, della verifica e può individuare quali condizioni consentono l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarità.”*

Con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. è stato approvato il Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e modificazioni di disposizioni connesse del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)”.

Il Regolamento prevede che la verifica della correttezza delle retribuzioni si applichi ai contratti i cui bandi di gara o lettere di invito siano pubblicati o trasmessi a partire dal 1° maggio 2021.

L'articolo 1, comma 5 del Regolamento dispone, inoltre, che ciascuna amministrazione aggiudicatrice può individuare il livello organizzativo a cui si riferiscono gli adempimenti previsti dal Regolamento stesso e ulteriori disposizioni organizzative per la sua attuazione.

Vi è, quindi, la necessità di dare attuazione alla disposizione di legge e regolamentare impartendo istruzioni operative alla struttura individuata per lo svolgimento delle verifiche della correttezza delle retribuzioni – Ufficio controlli e supporto alla direzione APAC (di seguito Ufficio controlli) - incardinato presso l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, anche in ragione di elementi di complessità emersi nella fase di allestimento del sistema centralizzato per l'effettuazione di detti controlli.

Nelle more dell'approntamento di una piattaforma informatica capace di gestire la mole di dati che la verifica di effettivo pagamento delle retribuzioni richiede, al fine di rendere efficace il sistema di verifica circa la correttezza delle retribuzioni, si rende opportuno fornire prime indicazioni operative per la raccolta e la gestione dei dati.

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 1, comma 2 lett. a) del Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/leg., ai fini della verifica della correttezza, per luogo di esecuzione del contratto si deve intendere il cantiere temporaneo o mobile oppure altra sede (diversa da quella legale e/o di stabilimento) in cui è presente manodopera per l'effettuazione del servizio ovvero, nel caso di forniture, la posa in opera/montaggio.

Per quanto riguarda le modalità operative delle verifiche di correttezza previste dal Regolamento, si rende necessario definire il campione delle dichiarazioni di correttezza retributiva presentate dall'appaltatore, dal concessionario, se esecutore, e dal subappaltatore ai fini dei pagamenti in acconto su cui effettuare la verifica.

Occorre inoltre determinare il numero significativo di personale impiegato sul quale materialmente operare la verifica della corrispondenza tra quanto indicato nel libro del lavoro a titolo di retribuzione e quanto effettivamente versato al personale impiegato dall'appaltatore, concessionario, se esecutore, e subappaltatore.

Per quanto riguarda, quindi, le attività di verifica della correttezza operate dalla struttura a ciò dedicata, tenuto conto che non è allo stato preconizzabile il numero di contratti cui correlare in via proporzionale la definizione del campione, anche in ragione della attuale mancanza della piattaforma informatica, si propone di indicare nella misura del 5% delle dichiarazioni di correttezza presentate in ciascun trimestre ai fini del pagamento di rate in acconto, il campione su cui effettuare la verifica.

La verifica sarà effettuata sull'insieme delle dichiarazioni a cadenza trimestrale. In relazione alla cadenza trimestrale per la formazione del campione delle dichiarazioni su cui effettuare il controllo, pare opportuno fissare al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno, le scadenze per la formazione del campione soggetto a verifica. Le verifiche dovranno concludersi nei tre mesi successivi decorrenti dalla data di ciascun campionamento. In sede di prima applicazione la formazione del campione delle dichiarazioni su cui effettuare la verifica avrà luogo il 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda il numero significativo di lavoratori rispetto ai quali operare la verifica pare adeguata individuare una percentuale del 20% (arrotondato all'unità superiore) di quelli indicati in sede di autodichiarazioni, con un limite massimo di 25 lavoratori.

In relazione alla previsione contenuta nell'art. 3, comma 1 del Regolamento, laddove è ammessa la presentazione da parte dell'appaltatore, del concessionario, se esecutore, e del subappaltatore dell'attestazione di un soggetto previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) o di un'associazione di categoria che attesti di aver verificato la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori dell'impresa dichiarante, è necessario indicare la misura ridotta del campione delle dichiarazioni su cui effettuare la verifica.

A riguardo, si propone di ridurre il campione alla misura del 3% delle dichiarazioni presentate in ciascun trimestre per i pagamenti in acconto.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del Regolamento, in ragione della necessità di rendere operativo il meccanismo di esenzione dal controllo delle dichiarazioni di correttezza rese dall'operatore economico su cui si siano già operati i controlli previsti alle lett. b) e c), si ritiene necessario che le casistiche ivi considerate vengano indicate dallo stesso operatore economico in sede di dichiarazione di correttezza resa ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del Regolamento, ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto a saldo, la verifica della correttezza delle retribuzioni sarà effettuata su tutte le dichiarazioni rese a tale titolo, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'ufficio deputato al controllo che, per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento e le Amministrazioni aggiudicatrici che abbiano aderito al servizio centralizzato, è rappresentato dall'Ufficio controlli.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 del Regolamento, l'Ufficio controlli procederà a dare comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice cui è riferita la dichiarazione oggetto di verifica, riguardo all'accertata non correttezza delle retribuzioni, per l'adozione da parte dell'Amministrazione stessa di quanto previsto nei richiamati commi. Resta fermo che, ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 10, l'Ufficio controlli procederà alla segnalazione alle autorità competenti circa la non veridicità della dichiarazione oggetto di verifica.

In relazione alla fattispecie considerata dall'art. 3, comma 9 del Regolamento, appare opportuno che il provvedimento inibitorio nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, comma 4 del Regolamento, venga assunto con deliberazione della Giunta provinciale, a seguito della segnalazione operata dall'Ufficio controlli.

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento è consentito all'appaltatore, concessionario se esecutore e subappaltatore di presentare un'autodichiarazione di “*non correttezza*” accompagnandola di eventuali giustificativi. In tal caso la dichiarazione resa dall'operatore economico andrà trasmessa dall'Amministrazione aggiudicatrice al Servizio Lavoro, Ufficio Ispettivo del Lavoro, ai fini dell'accertamento della non imputabilità della non correttezza.

Le indicazioni operative qui articolate si applicano ai controlli di correttezza retributiva effettuati dall'Ufficio controlli di APAC sui contratti della Provincia Autonoma di Trento e delle Amministrazioni aggiudicatrici che abbiano dichiarato di avvalersi del servizio centralizzato fornito dallo stesso Ufficio.

Per quanto concerne la modalità di trasmissione delle dichiarazioni di correttezza retributiva da parte delle strutture della PAT e delle Amministrazioni aggiudicatrici, che si servano dell'Ufficio controlli di APAC, si ritiene che debba avvenire tramite PEC dedicata. Nella trasmissione dovrà farsi riferimento al contratto di appalto, subappalto o concessione, mediante l'identificativo CIG, distinguendo se si tratta di dichiarazione per il pagamento di acconto o di saldo, anche avvalendosi di fac simile che sarà fornito da APAC.

Rimane fermo che ciascuna amministrazione diversa dalla Provincia che non intenda avvalersi del controllo attraverso l'Ufficio controlli di APAC potrà autonomamente individuare sia il campione delle dichiarazioni su cui effettuare il controllo che il numero significativo di personale impiegato su cui operare il riscontro ai fini della correttezza.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione e visti gli atti in essa citati;
- visto in particolare l'art. 33 della l.p. 2/2016;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/leg. “Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2_(legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg_(Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) “;

a voti unanimi espressi nella forma di legge

DELIBERA

1. di adottare, nelle more dell'approntamento di una piattaforma informatica per la gestione dei dati, prime modalità operative per l'effettuazione della verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione di quanto disposto dall'art. 33 della L.p. 2/2016 e dall'art. 43 della L.p. 26/93;
2. che, ai fini della verifica della correttezza delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori impiegati, per luogo di esecuzione del contratto si intende il cantiere temporaneo o mobile ovvero altra sede (diversa da quella legale e/o di stabilimento) in cui è presente manodopera per l'effettuazione del servizio ovvero, nel caso di forniture, la posa in opera/montaggio;
3. di individuare nella misura del 5% delle dichiarazioni rese in ciascun trimestre, il campione su cui effettuare la verifica della correttezza per il pagamento delle rate in acconto a favore dell'appaltatore, del concessionario, se esecutore, e del subappaltatore;
4. di fissare al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno, le scadenze per la formazione del campione delle dichiarazioni su cui effettuare la verifica per il pagamento del corrispettivo di appalto in acconto. Le verifiche dovranno concludersi nei tre mesi successivi decorrenti dalla data di ciascun campionamento. In sede di prima applicazione la formazione del campione delle dichiarazioni su cui effettuare la verifica avrà luogo il 30 giugno 2021;
5. di operare la verifica della correttezza delle retribuzioni ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto a saldo su tutte le dichiarazioni rese a tale titolo entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Ufficio controlli;
6. di fissare la percentuale del 20% (arrotondato all'unità superiore) dei lavoratori indicati nel libro unico del lavoro del dichiarante, con un limite massimo di 25 lavoratori quale numero significativo di lavoratori, rispetto ai quali operare la verifica della correttezza;
7. che il campione, nel caso in cui la dichiarazione di correttezza, presentata dall'appaltatore, dal concessionario, se esecutore, e dal subappaltatore, sia corredata dall'attestazione resa dai soggetti indicati all'art. 2, comma 4 del Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/leg., venga ridotto al 3% delle dichiarazioni presentate in ciascun trimestre per i pagamenti in acconto;
8. che ai fini della valutazione di non imputabilità della non correttezza delle retribuzioni dichiarata dall'operatore economico ai sensi dell'articolo 4 del D.P.P. 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg., le Stazioni Appaltanti sono tenute a trasmettere la dichiarazione di non correttezza al Servizio Lavoro, Ufficio Ispettivo del Lavoro;
9. di demandare alla competente Amministrazione aggiudicatrice l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 del Regolamento, sulla base della comunicazione dell'Ufficio controlli dell'accertata non conformità delle dichiarazioni di correttezza delle retribuzioni, oggetto di verifica. Resta fermo che, ai fini di quando previsto dall'art. 3, comma 10, l'Ufficio controlli proceda alla segnalazione alle autorità competenti circa la non veridicità della dichiarazione oggetto di verifica;
10. di riservare alla Giunta provinciale, su segnalazione dell'Ufficio controlli, l'adozione del provvedimento inibitorio previsto dall'art. 3, comma 9 del Regolamento, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, comma 4 del Regolamento stesso;

11. che le presenti indicazioni operative si applicano ai controlli effettuati da parte dell'Ufficio controlli di APAC per i contratti della Provincia Autonoma di Trento e delle Amministrazioni aggiudicatrici che abbiano aderito al servizio centralizzato;
12. di stabilire che la trasmissione delle dichiarazioni di correttezza delle retribuzioni da parte della Provincia Autonoma di Trento e delle Amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono del servizio centralizzato dell'Ufficio controlli, avvenga mediante PEC ad un indirizzo dedicato. Nella trasmissione dovrà farsi riferimento al contratto di appalto, subappalto o concessione, mediante l'identificativo CIG, distinguendo se si tratta di dichiarazione per il pagamento di acconto o di saldo, anche avvalendosi di fac simile che sarà fornito da APAC;
13. che la verifica della correttezza delle retribuzioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia, che non abbiano aderito al servizio centralizzato di controllo, potranno in via autonoma stabilire le modalità organizzative attraverso le quali adempiere a quanto disposto dall'art. 33 della L.p. 2/2016 come attuato dal Decreto del Presidente della provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/leg..

Adunanza chiusa ad ore 12:08

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper